

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**N. 9**

## RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA  
PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI  
IN MATERIA DI RISCHIO DI CONTROPARTE

*(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

**Presentata dalla Banca d'Italia**

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 2024



*VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA*  
*Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale*  
*Divisione Analisi macroprudenziale*  
*Settore Analisi Impatto della Regolamentazione*

## **ANALISI DI IMPATTO SEMPLIFICATA**

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI  
FINANZIARI (CIRCOLARE 288/2015). MODIFICA DELLA DISCIPLINA  
PRUDENZIALE PREVISTA PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE.**

## 1. Introduzione

In ambito europeo, la disciplina prudenziale delle banche in materia di rischio di controparte<sup>1</sup> è stata modificata con l'entrata in vigore del CRR<sup>2</sup>. Infatti, i metodi previsti dal CRR<sup>3</sup> e basati sull'esposizione originaria (OEM) o sul valore di mercato (CEM) avevano mostrato scarsa *risk-sensitivity* - a causa del limitato ricorso a dati di mercato - e prevedevano un calcolo dell'esposizione a rischio (EAD) eccessivamente semplificato e poco preciso. Il metodo standardizzato (SA), al contrario, era risultato sia troppo complesso da implementare - in quanto richiedeva stime interne per il calcolo della EAD - sia troppo limitato nell'ambito di applicazione, aspetto questo che ne riduceva l'appetibilità di utilizzo per le banche. Inoltre, tali metodi non riconoscevano in modo adeguato la capienza delle garanzie reali e non incorporavano nelle calibrazioni l'elevato livello di volatilità degli strumenti derivati osservato ad esempio durante la crisi finanziaria del 2008.

Per far fronte a queste criticità, con il CRR2 sono stati introdotti, in ordine di complessità crescente, i metodi r-OEM (*revised Original exposure method*), *simplified SA-CCR (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk)* e SA-CCR. Quest'ultimo recepisce lo *standard* di riferimento per la misurazione del rischio di controparte delle banche approvato dal Comitato di Basilea. La nuova disciplina, tenendo conto del principio di proporzionalità, consente l'adozione dei metodi più semplici (r-OEM e sSA-CCR) sulla base dell'effettiva operatività in derivati dell'ente, che indica sia il grado di esposizione al rischio di controparte che il livello di complessità dell'intermediario.

Il CRR2 non ha modificato né la metodologia basata su modelli interni per le esposizioni in derivati, né quella prevista per le operazioni pronti contro termine (che pure rientrano nell'ambito del rischio di controparte), che rimangono quelle già previste dal CRR.

Per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina attuale sul rischio di controparte fa riferimento al CRR e quindi ai metodi utilizzati dalle banche prima dell'entrata in vigore del CRR2. In coerenza con il principio della vigilanza equivalente, che prevede di applicare lo stesso trattamento prudenziale alla stessa tipologia di rischio, sia per evitare arbitraggi regolamentari

---

<sup>1</sup> Tale rischio espone a perdite derivanti da posizioni in derivati o strumenti assimilabili (e.g. operazioni con regolamento a lungo termine, operazioni di vendita con patto di riacquisto, finanziamenti con margini), dovute al *default* della controparte del contratto. Si differenzia dal rischio di credito sia perché ha natura bilaterale (durante la vita del contratto entrambe le parti possono ritrovarsi esposte al rischio di *default*) sia perché l'esposizione ha valore futuro incerto (il valore del contratto varia in modo non prevedibile).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/876.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2013/575.

sia per assicurare *level playing field*, si rende quindi necessario valutare l'allineamento del regime regolamentare oggi previsto per gli intermediari ex art. 106 TUB a quello in vigore per le banche.

La presente analisi di impatto, svolta in modalità semplificata<sup>4</sup>, dopo aver brevemente richiamato le caratteristiche delle tre nuove metodologie per il rischio di controparte (par. 2), valuta costi e benefici dell'allineamento della disciplina degli intermediari finanziari a quella bancaria (par. 3).

## 2. La nuova disciplina (sintesi)

### Revised-OEM (r-OEM)

Il metodo r-OEM, il più semplice tra quelli previsti dal CRR2, viene riservato agli enti che hanno un portafoglio derivati pari o inferiore a 100 milioni di euro e al 5% del totale attivo (nonché agli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri anche su base consolidata). Esso prevede il calcolo dell'esposizione a rischio attraverso la stima del costo di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura (in maniera semplificata), escludendo per ragioni prudenziali i benefici derivanti da eventuali garanzie o dalla diversificazione.

### Simplified SA-CCR

In applicazione del principio di proporzionalità, gli enti che hanno un portafoglio derivati (in bilancio e fuori bilancio) pari o inferiore a 300 milioni di euro e al 10% del totale attivo - nonché per gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata - possono adottare il sSA-CCR. Tale metodo prevede, rispetto al SA-CCR, delle semplificazioni nei procedimenti di calcolo e un numero minore di input necessari per determinare il requisito patrimoniale; il costo di questa semplificazione è dato da un minor beneficio riconosciuto alle garanzie. Il *Simplified SA-CCR* è quindi una versione semplificata progettata per rendere il calcolo più accessibile per le istituzioni finanziarie con portafogli meno complessi.

### SA-CCR

Il metodo SA-CCR prevede che il valore dell'esposizione sia calcolato in funzione di diverse variabili, tra cui: il valore di mercato del derivato e delle garanzie; la durata residua del contratto; il fattore di rischio sottostante. L'esposizione è data da:

---

<sup>4</sup> La scarsa disponibilità di dati e/o di altre informazioni quantitative rendono necessaria l'adozione di tecniche di analisi semplificate (cfr. paragrafo 3).

$$\text{Valore dell'esposizione} = \alpha \cdot (\text{RC} + \text{PFE}),$$

dove:

RC (*replacement cost*) è il costo che il detentore del derivato dovrebbe sopportare per acquistare uno strumento con le medesime caratteristiche in caso di default della controparte;

PFE (*potential future exposure*) rappresenta l'esposizione potenziale che il detentore del derivato può avere in futuro prendendo in considerazione diversi fattori, fra cui la categoria di rischio del sottostante, la presenza di margini, garanzie e controparti centrali;

$\alpha$  è una costante (1,4) che rappresenta il grado di conservatività derivante dall'applicazione del SA-CCR a portafogli *standard* definiti dal BCBS.

Come anticipato, il CRR2 non ha modificato l'approccio basato sui modelli interni.

### 3. Le opzioni regolamentari e l'analisi di impatto

Le informazioni disponibili (segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB), essendo relative agli attuali metodi di misurazione del rischio di controparte, non consentono di stimare l'impatto patrimoniale che avrebbero i nuovi metodi. Per questo motivo la presente analisi di impatto è svolta in modalità semplificata.

Sono state individuate due opzioni regolamentari:

**H0** - Mantenimento dello *status quo*.

**H1** - Estensione agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB della disciplina prudenziale sul rischio di controparte prevista per le banche.

#### H0

Per definizione, non ci sarebbero costi e benefici addizionali. Tuttavia, il *framework* vigente presenta i (menzionati) limiti in termini di misurazione del rischio di controparte che lo rendono superato e non in linea con gli *standard* internazionali.

#### H1

L'estensione agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB della disciplina prudenziale sul rischio di controparte prevista per le banche comporterebbe numerosi **benefici**. In primo luogo, essa sarebbe coerente con il regime di vigilanza equivalente che trova applicazione da tempo nel rapporto con le banche; determinerebbe *playing field* allineato tra le diverse categorie di

intermediari, eliminando disparità di trattamento e rispettando il principio di neutralità della normativa rispetto ai rischi assunti dagli intermediari. Inoltre, la nuova disciplina consentirebbe una più precisa quantificazione dei requisiti di capitale, che meglio rispecchierebbero i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati, con benefici in termini di stabilità dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso. I nuovi metodi potrebbero infine favorire l'adozione da parte degli intermediari finanziari destinatari di strumenti più precisi per gestire e monitorare il rischio di controparte, attraverso l'utilizzo di un set di variabili più ampio e sensibile agli andamenti di mercato.

Per quanto riguarda i **costi**, va anzitutto considerato che gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che operano in derivati rappresentano una quota contenuta del totale (27 intermediari, pari al 14 per cento del totale<sup>5</sup>) e circa la metà di essi (15) presentano posizioni soggette al rischio di controparte perché di natura creditoria e non debitoria. Per il complesso degli intermediari, i derivati rappresentano una quota quasi trascurabile del totale degli attivi ponderati per il rischio (RWA) (0,3 per cento); anche considerando solo i 15 intermediari con esposizioni attive, la quota sugli RWA totali rimane contenuta e pari allo 0,8 per cento, con un valore massimo dell'1,4 per cento.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei nuovi metodi, gran parte dei 27 intermediari che operano in derivati avrebbero i requisiti per utilizzare quelli più semplici (r-OEM e sSA-CCR). In particolare: i) 17 intermediari potrebbero usare l'r-OEM;

ii) 3 intermediari il sSA-CCR;

iii) i restanti 7 dovrebbero utilizzare il SA-CCR (5 di questi fanno parte di gruppi bancari).

Poiché i dati a disposizione non consentono una stima puntuale dei requisiti per rischio di controparte con i nuovi metodi, è stata utilizzata come proxy degli impatti della nuova disciplina la variazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di controparte delle banche osservata in occasione del passaggio ai nuovi metodi (giugno 2021<sup>6</sup>). In particolare, le banche hanno registrato un aumento mediano di circa il 170%, 230% e 450% nell'adozione dei metodi r-OEM, sSA-CCR e SA-CCR rispettivamente. Ipotizzando lo stesso incremento per gli intermediari ex art. 106 TUB<sup>7</sup> -

---

<sup>5</sup> Dati al 30.09.2023.

<sup>6</sup> In particolare i requisiti patrimoniali segnalati nei tre trimestri successivi all'entrata in vigore del CRR2 sono stati confrontati con quelli precedenti a tale data.

<sup>7</sup> Gli impatti per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB sono calcolati solo per quei soggetti che presentano una esposizione al rischio (15) e non su tutti quelli che operano in derivati (27), considerato che alcuni di essi (12) presentano posizioni debitorie.

e assumendo che ciascuno di essi adotti il metodo più semplice disponibile in base al criterio di proporzionalità - si determinerebbe un impatto pressoché nullo<sup>8</sup> sui coefficienti patrimoniali, considerata la scarsa rilevanza degli RWA per rischio di controparte. Fanno eccezione gli intermediari che saranno tenuti ad applicare il SA-CCR, per i quali l'impatto sui ratios sarebbe intorno ai 50 p.b.<sup>9</sup>; va ricordato, tuttavia, che tali effetti sarebbero limitati a pochi soggetti e che la maggior parte di essi applica già il SA-CCR a livello consolidato in quanto appartenente a un gruppo bancario.

Nel complesso, l'opzione **H1** appare come quella preferibile perché contraddistinta da più elevati benefici netti, che comporterebbero un significativo miglioramento rispetto allo *status quo* (**H0**). A fronte di costi aggiuntivi assai ridotti (nulli o pressoché nulli per la quasi totalità degli intermediari, laddove molti di essi non operano in derivati oppure adatteranno il r-OEM e il sSA-CCR), essa: i) migliora la sensibilità al rischio dei requisiti di capitale, rafforzando la stabilità finanziaria dei singoli soggetti e del sistema nel suo complesso; ii) assicura il *level playing field* e la coerenza del *framework* prudenziale, attraverso l'applicazione del principio di vigilanza equivalente; iii) favorisce l'adozione di strumenti più avanzati da parte degli intermediari per gestire il rischio di controparte in modo più efficace. La tavola sottostante riepiloga, in misura qualitativa, costi e benefici delle due opzioni normative considerate.

**Tavola riepilogativa di costi e benefici delle due opzioni normative individuate**

	Stabilità finanziaria	Level playing field e neutralità della normativa	Coerenza del framework prudenziale	Gestione e monitoraggio del rischio di controparte	Impatti sui requisiti patrimoniali
<b>Opzione H0</b> - Mantenimento dello status quo.	0	0	0	0	0
<b>Opzione H1</b> - Estensione agli IF della disciplina prudenziale del CRR2 prevista per il rischio di controparte.	Miglioramento lieve (+)	Miglioramento sostanziale (++)	Miglioramento lieve (+)	Miglioramento sostanziale (++)	Lieve peggioramento (-)

Miglioramento elevato (+++); miglioramento sostanziale (++); miglioramento lieve (+); neutralità (0); lieve peggioramento (-); peggioramento sostanziale (--); peggioramento elevato (---).

<sup>8</sup> Si tratta di pochi pb sia per gli intermediari che applicheranno il r-OEM che per quelli che applicheranno il sSA-CCR.

<sup>9</sup> Tale risultato è determinato in particolare da due intermediari che appartengono a gruppi bancari significativi.